



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

BANDO DI SELEZIONE PER N. 4 (QUATTRO) TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA AI SENSI DELL'ART. 73 D.L. N. 69/2013 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA – SEDE DI GENOVA (Approvato con D.P. n. 31-2025)

IL PRESIDENTE

- VISTO** l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), come da ultimo modificato dall'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *“I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali”*;
- VISTO** il bando tipo per la selezione dei tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 e il relativo accordo tipo fra ufficio giudiziario e tirocinante, allegati alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa dell'8 luglio 2016, n.75;
- VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa all'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e, in particolare, l'art. 53-ter di istituzione delle strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate «ufficio per il processo»;
- VISTO** l'art. 28 del Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, approvato ai sensi degli artt. 53-bis e 53-ter della legge n. 186 del 1982 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, concernente i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo amministrativo;
- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza*

della giustizia» e, in particolare, l'art. 17 che disciplina il monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato, laddove prevede l'adozione di linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 2022, n. 49, recante le "Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa";

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 28 giugno 2022 n. 42;

RITENUTO di dover indire una procedura per la selezione di n. 4 (quattro) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria di un periodo di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013;

Articolo 1

(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 4 (quattro) neolaureati in giurisprudenza ovvero iscritti al medesimo corso di laurea che abbiano superato tutti gli esami previsti, per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sede di Genova, per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi individuali.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ovvero superamento degli esami previsti nel medesimo corso di laurea;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
- f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- g) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di Consiglio, salvo diverso parere del Collegio. Non può comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;
- h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
- i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia Amministrativa;

3. Durante il periodo di formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi questo Tribunale, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi, i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che

gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario o da quelli necessari per l'operatività nell'Ufficio per il Processo; non può, comunque, avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente attività, fermo restando l'obbligo del tirocinante di fornire preventivamente notizia dell'eventuale esistenza di tali procedimenti;

- c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro dopo aver terminato il tirocinio, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.. Nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;
- d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, oltreché in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000,00 ed euro 500.000,00 per sinistro.

Articolo 4

(Esito ed effetti del tirocinio)

- 1. L'esito positivo del periodo di tirocinio presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
- 2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
- 3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
- b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
- c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, esclusivamente attraverso la piattaforma del Ministero della giustizia raggiungibile al seguente indirizzo: <https://tirocininformativi.giustizia.it>, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", scaricabile dallo stesso indirizzo.
2. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, esclusivamente secondo lo schema allegato (non modificabile), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Il documento contenente la domanda dovrà, quindi, essere allegato nella sezione "Curriculum Vitae" della piattaforma dei tirocini.
3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio formativo, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
4. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo – Bandi tirocini" nonché affissa presso la sede di questo Tribunale. La suddetta pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione personale.
5. Gli ammessi al tirocinio formativo saranno avvertiti personalmente, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di candidatura, del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che l'avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell'Accordo tra il TAR e il tirocinante (di cui allo schema-tipo di accordo allegato alla delibera del CPGA n. 75 dell'8 luglio 2016) oltreché delle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, comma 10, del presente bando.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A

parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal Dirigente della Segreteria del presente Ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'Ufficio, designati dal Presidente del presente ufficio giudiziario.

3. Il tirocinante ammesso che non si presenti nei termini stabiliti o che sia inadempiente agli oneri previsti o che abbia rinunciato sarà sostituito mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.

4. Per eventuali e ulteriori chiarimenti è possibile contattare:

- la funzionaria amm.va Dott.ssa Dalila Quarta indirizzo *e-mail*: d.quarta@giustizia-amministrativa.it;
- l'assistente amministrativa dott.ssa Martina Pinna indirizzo *e-mail*: m.pinna@giustizia-amministrativa.it

Articolo 7

(Pubblicità del bando)

1. Il presente bando, unitamente al modello di domanda, quale parte integrante e sostanziale è pubblicato sul sito Internet della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini" nonché inviato per apposita pubblicizzazione al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Genova, all'Ordine degli Avvocati della Regione Liguria, all'Associazione degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Liguria, alla Regione Liguria.

Articolo 8

(Trattamento dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il Tribunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.

I dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale addetto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.

2. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adequata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

3. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa

- al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.
4. Il Regolamento 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali (rpdpd@giustizia-amministrativa.it).
5. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.
6. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio, al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i e a ogni altra normativa vigente in materia.

Genova,

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Caruso

(in allegato schema di domanda)